



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
**Ufficio Circondariale Marittimo
di Golfo Aranci**

tel. 0789-563644 – fax 0789-563645 – E-mail ucgolfoaranci@mit.gov.it – Sito internet <http://www.guardiacostiera.gov.it/golfo-aranci> – Numero blu 1530

ORDINANZA N. 13/2016

Porti di Portisco e Porto Rotondo

Applicazione del Decreto Interministeriale 2 marzo 2012 recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione delle aree sensibili nel mare territoriale

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Golfo Aranci,

- VISTA** la legge 31.12.1982 n°979 recante “Disposizioni per la difesa del mare”;
- VISTA** la legge 06.12.1991 n°394, recante “Legge quadro sulle Aree Protette”;
- VISTA** la legge 04.01.1994 n°10, con la quale è stato istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
- VISTO** il D.P.R. 17.05.1996, con il quale è stato istituito l'Ente di gestione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e, allo stesso tempo, si è proceduto a stabilire le relative norme di salvaguardia;
- VISTO** il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in data 2 marzo 2012 (G.U., S.G. 07.032012 n°56) recante “*Disposizioni generali per il limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale*”, con particolare riferimento all'articolo 1, comma 1, con il quale sono state fissate “*Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale*”, prevedendo la facoltà per la competente Autorità Marittima di poter disporre, per la fascia di mare esterna ai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette, limiti di distanza differenti da quelli generali indicati nel medesimo Decreto, in relazione alla tipologia dei traffici che interessano le fasce di mare individuate dallo stesso comma, o alle caratteristiche morfologiche del territorio, allo scopo di garantire la sicurezza anche ambientale della navigazione, nonché per l'accesso e l'uscita dai porti;
- VISTO** il Dispaccio del superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n° 0028629 in data 27.02.2012, avente come argomento “*Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto Interministeriale in data 2 marzo 2012 – Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale*”;
- VISTA** la lettera Circolare prot. n° 16130 in data 30.04.2012, con la quale il Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, acquisito l'assenso del Sig. ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha ritenuto necessario rafforzare ulteriormente gli standard di sicurezza della

navigazione finora garantita, anche al fine di conseguire, attraverso ogni opportuna indicazione del Comando Generale delle Capitanerie di Porto, la migliore sintesi tra le esigenze incompressibili di tutela della sicurezza della navigazione e dell'ambiente marino con quelle dei traffici marittimi;

RILEVATO

che la medesima lettera Circolare prot. n° 16130 in data 30.04.2012, nel riconoscere in capo all'Autorità Marittima competente la facoltà di disporre, per la fascia esterna ai predetti perimetri, limiti di distanza differenti per garantire la sicurezza, anche ambientale, della navigazione e per l'accesso e l'uscita dai porti, ha chiarito che l'individuazione di differenti limiti di distanza comporta da parte delle Autorità marittime interessate la valutazione di specifici elementi di rilevanza prettamente locale che il decreto in parola individua nelle tipologie dei traffici e nelle caratteristiche morfologiche dei territori;

VISTO

il Dp. prot. n° 10.01.39801 in data 30.04.2012, con il quale, in attuazione delle predetta lettera circolare del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il superiore Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha fornito ulteriori linee di indirizzo ai fini dell'esercizio delle prevista facoltà da parte delle competenti autorità marittime di disporre limiti di distanza differenti dalle due miglia dai perimetri dei parchi e delle aree marine protette, allo scopo di garantire, tra l'altro, l'accesso e l'uscita dai porti;

VISTA

la propria Ordinanza n° 15/2009 in data 13.05.2009, con la quale è stato approvato il Regolamento di sicurezza del porto turistico di Marina di Portisco”;

VISTA

la propria Ordinanza n° 26/2009 in data 19/06/2009, con la quale sono state adottate pertinenti precauzioni, relative alle sole modalità di navigazione in prossimità delle imboccature dei porti ricadenti nel Circondario marittimo di Golfo Aranci;

VISTO

lo stato di applicazione del decreto Interministeriale sopra citato nell'ambito delle acque di competenza dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci a seguito del quale il tratto di mare che si estende per due miglia marine dal perimetro esterno della porzione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena rappresentato dalle isole di Soffi e Mortorio risulta antistante i porti turistici di Marina di Portisco e Porto Rotondo;

VISTA

l'istanza formulata dalla Marina di Portisco Spa prot. n°2165 in data 31/08/2013 intesa ad ottenere l'avvicinamento per l'accosto all'infrastruttura portuale delle unità di cui all'art. 1 del D.I. 02/03/2012;

ACQUISITO

il parere positivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena con nota prot. 6159/13 del 02/09/2013;

TENUTO CONTO

che l'intera struttura dispositiva, come da ultimo esplicitata dalle direttive sopra richiamate, riconosce all'Autorità Marittima, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, la possibilità di adottare, in relazione alla tipologia di traffici che ordinariamente interessano la zona marittima ovvero alle caratteristiche morfologiche del territorio, provvedimenti ordinativi derogatori dei limiti generali fissati allo scopo di garantire, tra l'altro, l'accesso e l'uscita dai porti;

VISTO

il Dp. prot. n° 13147 in data 15.07.2015 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale, sono state fornite indicazioni circa l'applicabilità

del decreto alle unità che sono classificate come passenger ship ma che di fatto svolgono attività diportistica sia nella fattispecie del c.d "diporto puro" sia nella configurazione di unità da diporto commerciale (yacht in commercial use);

- VISTA** l'istanza formulata dalla Marina di Porto Rotondo in data 28.03.2015 intesa ad ottenere l'avvicinamento per l'accosto all'infrastruttura portuale delle unità di cui all'art. 1 del D.I. 02/03/2012;
- VISTA** l'ordinanza 90/2013 in data 02.09.2013 con la quale è stato disciplinato l'accesso e l'uscita dal porto di Portisco in deroga al divieto di cui all'art. 1 D.I. 02/03/2012;
- CONSIDERATO** che la rotta di avvicinamento al Porto di Porto Rotondo, nel passaggio in prossimità del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, coincide con quella già approvata dal suddetto Ente Parco per l'avvicinamento al Porto di Portisco;
- RITENUTO** opportuno estendere la validità della suddetta ordinanza alle unità in avvicinamento al porto di Porto Rotondo, per continuare a garantire la ricettività del traffico;
- VISTO** il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '74);
- VISTI** gli articoli 16, 17, 30, 62, 65 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Art. 1 - Disciplina del Traffico Mercantile

Al fine di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, nonché l'accesso e l'uscita dai porti di Portisco e Porto Rotondo, in deroga al divieto di cui all'art. 1 del decreto interministeriale 02.03.2012, è consentita la navigazione delle navi adibite al trasporto passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda in ingresso ed uscita dai suddetti porti, esclusivamente nel rispetto della tratta di navigazione individuata nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante della presente Ordinanza.

Art. 2 – Disposizioni finali

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza 90/2013 in data 02.09.2013, in premessa citata.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata, ex art. 59 del regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, mediante affissione all'Albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, nonché mediante inserimento nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.golfoaranci.guardiacostiera.it.

I contravventori alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave reato anche ambientale, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti civilmente e penalmente responsabili dei danni che potranno derivare dai loro comportamenti e/o dalle loro azioni.

Golfo Aranci, li 05/05/2016

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Daniele GURCI



